

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2796-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(RENZI)

E DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(GENTILONI SILVERI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(ALFANO)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

E CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

(LORENZIN)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità – Ufficio regionale per l'Europa – concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012

Presentato il 23 dicembre 2014

(Relatore: **FAVA**)

NOTA: La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 22 aprile 2015, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 2796. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2796 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità – Ufficio regionale per l'Europa – concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012;

considerato che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2796 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità – Ufficio regionale per l'Europa – concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la Regione Veneto provvederà ai costi di locazione dell'Ufficio regionale per l'Europa, oltre che, al pari del Ministero della salute, ai costi operativi del medesimo Ufficio;

l'utilizzo del personale comandato, ai sensi dell'articolo 4 del disegno di legge di ratifica e dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'Accordo, non pregiudica la funzionalità amministrativa degli enti di provenienza;

l'utilizzo di personale non stabile è subordinato al reperimento dei finanziamenti supplementari di cui all'articolo 6, paragrafo 5, dell'Accordo;

l'Italia dovrà corrispondere all'Ufficio regionale per l'Europa, come si evince dall'articolo 11 dell'Accordo, anche l'annualità relativa al 2014;

appare comunque necessario posticipare la decorrenza dell'onere dal 2014 al 2015, posto che l'esercizio 2014 è ormai concluso;

l'utilizzo delle risorse iscritte nel capitolo 4393 dello stato di previsione del Ministero della salute, relative all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, non pregiudica la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

nel citato capitolo 4393 è stato prudenzialmente accantonato per l'anno 2015 l'importo di 1.080.000 euro, corrispondente a due annualità di oneri di funzionamento dell'Ufficio regionale per l'Europa;

l'eventuale rinnovo dell'Accordo per ulteriori periodi di cinque anni, secondo quanto previsto dall'articolo 11, paragrafo 3, secondo periodo, dell'Accordo medesimo, come evidenziato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, non richiederà la sottoscrizione di un nuovo atto negoziale tra le Parti contraenti;

rilevata la necessità di:

prevedere un'autorizzazione di spesa pari a 1.080.000 euro per l'anno 2015, che ricomprenda sia il contributo per l'anno 2015 sia quello riferito all'anno 2014, e un'autorizzazione di spesa pari a 540.000 euro annui a decorrere dal 2016, in modo da approntare le risorse necessarie anche per l'eventuale rinnovo dell'Accordo, fermo restando che, qualora tale rinnovo non dovesse verificarsi, potrebbe comunque procedersi al definanziamento della medesima autorizzazione di spesa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge n. 196 del 2009;

provvedere a tali oneri mediante corrispondente riduzione della già citata autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: pari a 540.000 euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2018 con le seguenti: pari a 1.080.000 euro per l'anno 2015 e a 540.000 euro annui a decorrere dal 2016.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge n. 2796 recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità – Ufficio regionale per l'Europa – concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012;

valutate le norme dell'Accordo più direttamente riferibili alle materie di competenza della Commissione, con particolare riferimento alla disciplina del personale pubblico che può essere comandato presso l'Ufficio OMS di Venezia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI SOCIALI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge C. 2796 recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità – Ufficio regionale per l'Europa – concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012;

rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

osservato che l'attività svolta dall'Ufficio OMS di Venezia fornisce elementi per la valutazione delle politiche di promozione della salute e di riduzione delle iniquità socio-economiche nello stato di salute in Italia sia a livello nazionale che a livello regionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità – Ufficio regionale per l'Europa – concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'articolo 4, comma 1, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 540.000 euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

Identico.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

Identico.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'articolo 4, comma 1, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a **1.080.000 euro per l'anno 2015 e a 540.000 euro annui a decorrere dal 2016**, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.

Identico.

ART. 4.

(Personale distaccato).

1. Il contingente massimo di personale che può essere distaccato all'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, è pari a due unità.

ART. 5.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 4.

(Personale distaccato).

Identico.

ART. 5.

(Entrata in vigore).

Identico.

€ 1,00



17PDL0031690